

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

Presidenza del Presidente RIPAMONTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio del seguito della discussione:

« Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione » (413):

PRESIDENTE	Pag. 222, 223
FARABEGOLI	223
FRACASSI, <i>relatore alla Commissione</i>	223
FUSI	223

Discussione e rinvio:

« Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 » (528) (D'iniziativa dei senatori Merloni ed altri):

PRESIDENTE214, 215, 217
MANCINI	216

MERLONI	Pag. 215
ROBBA, <i>relatore alla Commissione</i>214, 215

Discussione e approvazione:

« Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata » (844) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	218, 219, 220 e <i>passim</i>
ALESSANDRINI219, 220
MANCINI	222
MERLONI, <i>relatore alla Commissione</i>218, 220
TIBERI, <i>sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	220

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

F U S I, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e rinvio del disegno di legge:**

« Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 » (528), d'iniziativa dei senatori Merloni ed altri

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 », d'iniziativa dei senatori Merloni, Cengarle, Fracassi, Bartolomei e Tambroni Armaroli.

Prego il senatore Robba di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

Comunico che su tale provvedimento le Commissioni 5ª e 6ª hanno espresso parere favorevole.

R O B B A, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho esaminato attentamente il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, come pure la successiva legge n. 109 che in parte la modifica. Da questo esame ho potuto rilevare che la relazione che accompagna il presente disegno di legge illustra perfettamente quella che è la reale situazione.

Le leggi in vigore hanno dato luogo, nella pratica attuazione, a dubbi interpretativi con la conseguenza di limitare sovente la possibilità di investimento in titoli delle disponibilità dell'INA e delle imprese private di assicurazione. È stato infatti sollevato il dubbio se, davanti alle disposizioni della legge 25 febbraio 1965, n. 109, i Ministeri competenti potessero autorizzare investimenti in titoli azionari e obbligazionari non aventi le caratteristiche indicate nel nuovo testo del n. 5 dell'articolo 15 e del n. 8 dell'articolo 30, od in quantità eccedente quella tassativamente indicata dalla suddetta legge e dalle norme di attuazione, approvate con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 5 agosto 1966, numero 1265.

In verità, il dubbio non avrebbe dovuto sorgere, in quanto l'interpretazione sempre data all'articolo 15 e all'articolo 30 era nel senso che l'autorizzazione ministeriale data a norma del n. 14 dell'articolo 15 e del n. 9 dell'articolo 30 legittimasse anche investimenti di natura diversa da quelli indicati nei numeri precedenti dei detti articoli, ovvero della medesima natura di quelli ma aventi modalità e caratteristiche diverse.

Comunque, poichè il dubbio interpretativo non è stato superato, si ritiene necessario che una norma chiarificatrice restituisca ai Ministeri preposti alla vigilanza la facoltà di consentire investimenti anche in deroga alle disposizioni vigenti, sia pure limitatamente ai soli modi di investimento indicati nei numeri 5 e 8 rispettivamente dell'articolo 15 e dell'articolo 30 del citato testo unico 13 febbraio 1959, n. 449. A tale scopo è stato predisposto dai senatori Merloni ed altri il disegno di legge in esame.

Gli interessati hanno però sollevato qualche obiezione in merito all'articolo unico proposto e ritengono che la situazione possa essere meglio chiarita con un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Il primo comma del n. 5 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, è sostituito dal seguente:

” 5) in quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazionari di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio; fermo quanto previsto al successivo n. 11 ”.

Il primo comma del n. 8 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni

10ª COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (28 marzo 1973)

private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, è sostituito dal seguente:

" 8) in quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazionari di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio " ».

Sono favorevole a questo emendamento e ritengo che possa senz'altro essere accolto in quanto l'estensione richiesta non espone, a mio avviso, le compagnie di assicurazione private e l'INA a rischi diversi o maggiori di quelli precedentemente sostenuti.

L'emendamento proposto dagli interessati, che faccio mio, dovrebbe costituire il testo dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame e l'articolo unico del disegno di legge medesimo dovrebbe diventare articolo 2.

Le modifiche proposte si riferiscono alla legge base, ma tenendo conto delle modifiche apportate con la legge successiva. Infatti, il primo comma del n. 8 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, suona così:

« azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazioni di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio ».

P R E S I D E N T E . È opportuno che lei formuli i due articoli.

R O B B A , relatore alla Commissione. La formulazione dell'articolo unico rimane invariata. L'unica variante che propongo è

di articolare il disegno di legge in due articoli. Ma questa è una questione soltanto di forma, perchè potrebbe benissimo rimanere un articolo unico, in cui l'attuale testo potrebbe essere inserito come terzo comma dopo i due da me proposti.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che la Commissione bilancio nel parere trasmessoci in data 13 febbraio 1973 suggeriva che l'aggiunta proposta dall'articolo unico fosse riportata esattamente sia all'articolo 15, n. 14, sia all'articolo 30, n. 9. Quindi è possibile formulare un testo nel quale, accogliendo il suggerimento della Commissione bilancio, si introduca un'aggiunta relativa alla modifica del n. 5 dell'articolo 15 e del n. 8 dell'articolo 30.

R O B B A , relatore alla Commissione. Non ho nulla in contrario, perchè in questi casi è meglio abbondare.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M E R L O N I . Il presente disegno di legge muove dalla difficoltà che nel campo degli investimenti delle riserve matematiche delle società assicurative si è venuta a creare in virtù della legge n. 109 del 1965. Questa legge, infatti, che avrebbe dovuto favorire l'investimento in titoli azionari delle riserve matematiche delle società assicurative, ha avuto invece un effetto limitativo, in quanto in essa venivano indicate soltanto le società per azioni nazionali quotate in borsa da almeno un quinquennio.

Le incongruenze di detta legge sono venute alla luce quando l'Istituto nazionale di assicurazioni (INA) si è trovato nella necessità di sottoscrivere il capitale sociale della società Cartiere Miliani di Fabriano, una società non quotata in borsa e che già apparteneva per larga parte all'INA medesimo. Quest'ultimo fece la delibera di sottoscrizione, che però fu messa in dubbio, in base alla legislazione vigente, dalla Corte dei conti la quale, interpretando la modifica approvata con la legge n. 109 del 1965, asserì — e asserisce tuttora — che non potevano essere

10ª COMMISSIONE

14º RESOCONTO STEN. (28 marzo 1973)

effettuati investimenti se non in azioni di società quotate in borsa e nei limiti previsti. Per convalidare la delibera dell'INA, il Governo predispose a suo tempo — e la Commissione unanimemente approvò — un decreto-legge, inteso appunto ad autorizzare l'INA stesso a sottoscrivere azioni della società Cartiere Miliani di Fabriano.

Per regolarizzare questa possibilità è stata proposta, con il presente disegno di legge, un'aggiunta all'articolo 15, n. 14 e all'articolo 30, n. 9, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; un'aggiunta in virtù della quale viene data la possibilità agli istituti assicurativi, in particolare all'INA, di investire in titoli azionari, sempre con l'autorizzazione del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Questa è la sostanza della proposta. A questo punto, ritengo che la modifica sia di natura praticamente tecnica e dovuta al fatto che, al momento in cui era stata varata la legge del 1965, non si era pensato alle limitazioni che essa poteva generare. Pertanto, ritengo che il disegno di legge sia senz'altro da approvare. Per quanto concerne, poi, l'emendamento proposto dal relatore, sono pienamente favorevole, purchè si tratti di un articolo aggiuntivo, in modo che la legge venga espressa in due articoli: il primo che modifica il n. 5 dell'articolo 15 e il n. 8 dell'articolo 30, e il secondo che modifica il n. 14 dell'articolo 15 e il n. 9 dell'articolo 30.

M A N C I N I. Signor Presidente, credo sia opportuno ricordare che la legge n. 109 del 1965 ha consentito l'investimento in azioni della Banca d'Italia e dell'Istituto italiano del credito fondiario, ma ha posto anche dei limiti e delle condizioni all'investimento stesso in relazione alle riserve matematiche. Questi limiti riguardano: « titoli azionari ed obbligazioni di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazione, quotate in Borsa da almeno un quinquennio, fermo quanto previsto al successivo n. 11 dell'articolo 15 ».

Il n. 11 dell'articolo 15 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, recita:

« in partecipazioni ad imprese assicurative, nazionali ed estere di qualsiasi natura, sulla vita e contro i danni, in misura non superiore al cinque per cento delle riserve e dei fondi patrimoniali. Questi impieghi debbono essere integralmente ammortizzati entro il periodo stabilito dal consiglio di amministrazione ».

Mi sembra, pertanto, che il disposto della legge sia chiaro e fissi dei parametri precisi entro i quali l'investimento può essere appunto consentito. Se è vero che la legge correttiva del 1965 consentiva la facoltà di intervento nel mercato obbligazionario ed azionario, è altrettanto vero che, non senza motivo, ne stabiliva dei limiti, in conformità ai compiti specifici degli istituti di assicurazione e della tutela dei diritti degli assicurati.

Il disegno di legge al nostro esame propone, in sostanza, l'eliminazione di questi limiti, onde consentire un più dispiegato intervento dell'INA e delle altre società di assicurazione per (così si dice almeno nel testo della relazione che accompagna il provvedimento) rivitalizzare il mercato azionario. In realtà si chiede al Parlamento di legittimare un uso, che io ritengo illegittimo, dei premi pagati dagli assicurati.

Chi pagherà, ad esempio, gli investimenti azionari sbagliati? Su chi ricadranno gli effetti degli eventuali errori? Noi siamo dell'avviso che questo disegno di legge, oltre a non rimuovere i dubbi di interpretazione della legge n. 109 (d'altra parte la ridda di emendamenti che qui è stata suggerita dimostra quanto siano fondati questi dubbi), tende ad eliminare gli unici vincoli moralizzatori dell'intervento delle imprese assicurative nel mercato obbligazionario. Ossia, l'articolo unico al nostro esame potrebbe dare via libera ad operazioni speculative nel settore, ad esempio, dell'edilizia privata di lusso e, soprattutto, nella simbiosi tra capitale assicurativo ed industriale. Per queste considerazioni, il fine che il disegno di legge si propone è doppiamente criticabile: anzi-

tutto perchè si tratta di uno storno del denaro degli assicurati per scopi che sono assolutamente estranei ai compiti specifici del settore assicurativo; in secondo luogo perchè è per lo meno umoristico proporre un disegno di legge del tenore di quello sottoposto al nostro esame in un momento in cui le società assicurative lamentano gravi tensioni di bilancio. Se non erro l'Assitalia ha denunciato nel 1972 un passivo di 20 miliardi rispetto ai 12 miliardi dell'anno precedente; quindi vi sono problemi di questa natura che dovrebbero essere presi in considerazione.

Si chiede libertà negli investimenti e ci si accinge ad aumentare dell'11 per cento i premi assicurativi della RCA. Noi riteniamo che se c'è disponibilità di capitali si deve allora tenere conto del problema, anzi direi del dovere, di ridurre i premi assicurativi, considerato che questa evenienza è anche esplicitamente prevista dall'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, varato con decreto presidenziale n. 449 del 1959.

Siamo pertanto del parere che la legislazione di questo settore debba essere snellita e adeguata ai tempi. Anche la discussione che si sta svolgendo questa mattina testimonia quanto sia ormai complicata, e quindi soggetta a contestazioni a catena, l'interpretazione del testo unico e delle successive modificazioni. Riteniamo, pertanto, opportuno che tutta questa materia venga rielaborata in modo organico e che sia resa più adeguata ai tempi.

Siamo anche del parere che una presenza delle società assicurative sul mercato nazionale obbligazionario debba essere garantita, ma non prima che venga realizzata la tanto discussa ed attesa riforma delle società per azioni, nonchè la revisione della disciplina delle borse, che sono due elementi condizionanti che dovrebbero essere presi in considerazione.

Non siamo contrari ad eventuali interventi che si rendessero opportuni per incrementare, ad esempio, l'edilizia popolare, abitativa e sociale, nonchè la ripresa produttiva e via dicendo. Questo discorso ci trova sempre

disponibili sulla base di provvedimenti specifici che però siano finalizzati a questo scopo, così come è stato qui ricordato per il caso delle Cartiere di Fabriano.

Riteniamo, infine, che un eventuale maggiore investimento di capitali del settore assicurativo debba armonizzarsi con la filosofia e gli obiettivi economici e sociali che verranno definiti dalla programmazione.

Sono questi i motivi sui quali si basa il nostro parere, che non è globalmente negativo, ma articolato. Sugeriamo quindi un emendamento, che è opportuno coordinare con gli altri testè presentati, tendente ad aggiungere all'articolo 30 della legge più volte richiamata il seguente ultimo comma: « Alle imprese private che esercitano l'assicurazione è consentito l'impiego di parte delle riserve nelle stesse forme e modalità stabilite dall'articolo 15, n. 9, per l'INA ».

L'emendamento da noi proposto è necessario per rimuovere alcune limitazioni che possono oggi apparire anacronistiche per quanto riguarda la presenza di nuovi impegni finanziari soprattutto nel settore dei mutui che debbono contrarre comuni, enti locali e via dicendo, per la realizzazione di opere sociali e di civiltà.

P R E S I D E N T E . Poichè gli emendamenti proposti comportano un modo diverso di essere degli investimenti degli istituti di credito, in osservanza a quanto disposto dal Regolamento verranno sottoposti alla Commissione bilancio, la quale, come ho poc'anzi detto, ha già fornito un parere articolato, contenente osservazioni, sul provvedimento.

Prego i colleghi di presentare oggi stesso gli emendamenti che intendono proporre in modo da poter dare seguito alla discussione ed approvazione del disegno di legge nel più breve tempo possibile.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata** » (844) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul presente disegno di legge la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole. Prego il senatore Merloni di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MERLONI, relatore alla Commissione. Ritengo che si tratti di un disegno di legge di ordinaria amministrazione, la cui sostanza avrebbe potuto essere contenuta in un atto del Ministero dell'industria e commercio piuttosto che in una legge dello Stato.

Esso tende a rendere di pratica attuazione nella legislazione italiana la direttiva del 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei ministri delle Comunità europee, che prescrive la pubblicazione in un Bollettino nazionale degli atti delle società.

La suddetta direttiva era già stata ripresa dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127, che disponeva la pubblicazione integrale degli atti e dei documenti delle società. Questa disposizione, però, si è rivelata particolarmente gravosa per l'ufficio centrale che cura la pubblicazione del Bollettino ufficiale, causando prevedibili ritardi nella pubblicazione stessa: ritardi che avrebbero importanti conseguenze sul piano giuridico, dato che, per l'articolo 2457-ter del Codice civile, gli atti sono opponibili solo dopo la loro pubblicazione.

Il presente disegno di legge si propone di rendere più agevole e rapida la pubblicazione del Bollettino suddividendone l'impegno tra le rispettive regioni, mediante la pubblicazione di fascicoli regionali. In un Bollettino nazionale, che fa testo per la decorrenza dei termini di opponibilità, verrebbe ad essere solamente menzionata la pubblicazione degli atti sui rispettivi fascicoli regionali.

In questo modo verrebbe ad essere salvaguardato il principio della integrale pubblicità degli atti con quello della unicità della loro menzione su tutto il territorio nazionale, limitando e distribuendo l'aggravio del lavoro per la pubblicazione.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati con alcuni emendamenti: uno è quello in base al quale per le società quotate in borsa gli atti debbono essere pubblicati per intero sul Bollettino nazionale. Il provvedimento in esame si articola nelle seguenti disposizioni.

L'articolo 1 prevede appunto la suddivisione del Bollettino delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata in fascicoli regionali e in un Bollettino nazionale; viene inoltre disposto che nei fascicoli regionali venga effettuata la pubblicazione integrale degli atti e che il Bollettino nazionale rechi solamente la menzione della pubblicazione sui fascicoli regionali, salvo che per le società quotate in borsa — come abbiamo detto — per le quali è disposta la pubblicazione integrale degli atti sul Bollettino nazionale. Tale tipo di disposizione risulta da un emendamento che ha voluto tener conto della rilevanza nazionale che questo tipo di società ha rispetto alle altre.

L'articolo 2 dispone che il Bollettino nazionale sia pubblicato a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che i fascicoli regionali siano pubblicati dalle Camere di commercio dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, che concorre anche alle spese sostenute per la pubblicazione.

L'articolo 3 determina la suddivisione delle pubblicazioni in tre parti riguardanti rispettivamente gli atti costitutivi e statuti, i bilanci, gli altri atti e notizie.

L'articolo 4 prevede che nel Bollettino nazionale vengano pubblicati per ciascun atto tutti gli estremi idonei, ad identificare la società e il fascicolo regionale in cui l'atto stesso è stato pubblicato.

L'articolo 5 regola la periodicità delle pubblicazioni. Si dispone, infatti, che il Bollettino nazionale sia pubblicato il primo e il terzo sabato di ogni mese, o nel giorno precedente se il sabato ricorra una festa ufficialmente riconosciuta; mentre, per i fasci-

coli regionali, la periodicità di pubblicazione, che non potrà essere superiore a un mese nè inferiore a una settimana, è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 6 dispone che i termini di opposizione decorrano dalla data della menzione sul Bollettino nazionale. L'articolo 7 stabilisce le modalità con cui deve essere richiesta la pubblicazione sul Bollettino nazionale. L'articolo 8 dispone la soppressione del terzo comma dell'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, che prescriveva la pubblicazione degli atti sul Foglio degli annunci legali, il che costituirebbe un inutile duplicato.

L'articolo 9 prevede disposizioni particolari per le società cooperative. L'articolo 10 dispone che, fino all'entrata in vigore della presente legge, si applichino le disposizioni di legge anteriori al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127. Infatti tale decreto fa riferimento al Bollettino ufficiale delle società per azioni, che non ha ancora avuto pratica attuazione.

Questa disposizione, quindi, si propone di sanare una situazione di attesa da parte delle società che ancora attendono la pubblicazione dei loro atti sul Bollettino ufficiale.

L'articolo 11 contiene la copertura finanziaria della legge.

Se si tiene conto che il presente disegno di legge riprende una proposta decaduta con la fine della quinta legislatura e che esso tende a rendere praticamente operanti le disposizioni comunitarie e quelle previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica, si ravvisa l'urgenza e l'opportunità della sua approvazione. Il relatore, pertanto, esprime per esso parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Merloni e dichiaro aperta la discussione generale.

A L E S S A N D R I N I . Ricordo agli onorevoli colleghi che nella passata legislatura abbiamo avuto modo di discutere il contenuto di quella che divenne poi la legge 19 luglio 1971, n. 565. In quell'occasione, sia da parte mia che del senatore Trabucchi, furo-

no mosse serie obiezioni alle norme di attuazione della direttiva comunitaria 9 marzo 1968, n. 151, per quanto si riferiva alla pubblicità degli atti delle società. Le ragioni del dissenso trovavano fondamento nell'assurdo della nuova normativa che, in molti casi, prevedeva una doppia pubblicità: sui fogli annunci legali delle provincie (FAL), e sul Bollettino delle società per azioni (BUSA), la cui denominazione, in quella circostanza, è stata modificata aggiungendovi « e delle società a responsabilità limitata ».

Con il disegno di legge in esame si intende disciplinare — e mi sembra in maniera soddisfacente — la pubblicità degli atti relativi alle società di capitale.

Una cosa voglio peraltro mettere in rilievo e cioè che non devono esservi altri oneri, eccettuati quelli previsti dalla legge 19 luglio 1971, n. 555, per la pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, fascicoli regionali e bollettino nazionale, in modo da eliminare l'ingiusta duplicazione di spesa finora esistente.

Per quanto riguarda la pubblicazione degli atti, per riassunto, nel Bollettino nazionale, è necessario che il Ministero dell'industria si metta in condizione di provvedervi tempestivamente, perchè già quando venne discussa e approvata la legge più sopra richiamata da parte del Ministero stesso vi era un ritardo dai 12 ai 18 mesi nella pubblicazione del BUSA. Se un tal fatto si verificherà ancora, poichè la pubblicazione, sia pure per riassunto, sul Bollettino nazionale, fa testo, la conoscenza degli atti si avrà così in ritardo da non realizzare la tutela voluta dalle direttive comunitarie e dalla legge. La pubblicazione in ritardo delle notizie e degli atti riguardanti le società di capitale può permettere, nel frattempo, il sorgere di tutta una serie di abusi a danno della pubblica fede. All'articolo si dice, è vero, che il Bollettino nazionale deve contenere la menzione degli atti e fatti contenuti nei fascicoli regionali fino ad un mese anteriore a quello della data del Bollettino, però se i bollettini non vengono stampati tempestivamente è chiaro che non si ottiene il risultato desiderato.

10^a COMMISSIONE

14° RESOCONTO STEN. (28 marzo 1973)

Premesse queste poche osservazioni, ritengo che il disegno di legge razionalizzi un *iter* di informazione carente e soddisfi pienamente le esigenze del mondo imprenditoriale interessato alla materia.

MERLONI, *relatore alla Commissione*. Concordo perfettamente con il senatore Alessandrini sulla utilità del presente disegno di legge. È auspicabile che non si verificano ulteriormente gli inconvenienti finora lamentati per i ritardi nella pubblicazione degli atti. Speriamo che questo provvedimento costituisca effettivamente una sanatoria e rappresenti l'inizio di un nuovo ciclo di regolarità per la pubblicazione degli atti societari.

ALESSANDRINI. Sia chiaro: con la soppressione del foglio degli annunci legali non ci dovrà essere più la doppia pubblicazione degli atti con il doppio pagamento di dirette o tasse. Risultati chiari che sono da corrispondere solo i diritti fissi previsti dalla legge del 1971.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TIBERI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo pienamente con la relazione del senatore Merloni. Non credo che occorra aggiungere altri particolari perché l'illustrazione dei fatti tecnici è stata esauriente. È stato altresì ricordato che l'iniziativa legislativa del Governo ha voluto anche chiaramente corrispondere ad una direttiva della Comunità economica europea.

Per quanto riguarda le preoccupazioni emerse dall'intervento del senatore Alessandrini posso assicurare che il Governo ha presentato questo disegno di legge proprio per eliminare gli inconvenienti lamentati. Non credo che si possa pensare che con questo processo di razionalizzazione possano permanere le situazioni di incertezza o di ritardo alle quali appunto si è voluto ovviare con il disegno di legge stesso. È chiaro che per quello che riguarda l'attività del Ministero industria e commercio è confermato l'impegno

preciso nel senso auspicato dal senatore Alessandrini.

Ringrazio i colleghi del favore che hanno dimostrato nei confronti del disegno di legge per il quale rinnovo l'invito all'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata consta di fascicoli regionali e di un Bollettino nazionale.

Nei fascicoli regionali è effettuata, dalle società aventi sede in ciascuna regione, la pubblicazione integrale degli atti e fatti la cui pubblicazione è prescritta dal codice civile.

Il Bollettino nazionale reca la menzione dell'avvenuta pubblicazione nei fascicoli regionali, nonché la pubblicazione integrale degli atti e fatti delle società quotate in borsa.

(È approvato).

Art. 2.

Il Bollettino nazionale è pubblicato a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I fascicoli regionali sono pubblicati a cura della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione, sotto la vigilanza del Ministero.

Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, concorre nelle spese sostenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione per la pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale, mediante la concessione di contributi a favore delle suddette Camere, il cui importo sarà determinato annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con quello del tesoro.

(È approvato).

Art. 3.

I fascicoli regionali e il Bollettino nazionale sono divisi in tre parti concernenti, rispettivamente:

- 1) atti costitutivi e statuti delle società e loro modificazioni;
- 2) bilanci;
- 3) altri atti e notizie.

In ognuna delle parti predette sono separatamente raggruppati gli atti e le notizie concernenti le società per azioni e quelli concernenti le società a responsabilità limitata.

(È approvato).

Art. 4.

La menzione nel Bollettino nazionale è fatta mediante l'indicazione della denominazione e della sede della società e del suo numero di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; del tipo di atto o di notizia che forma oggetto di pubblicità; della data di deposito presso il registro delle imprese; degli elementi di individuazione della pubblicazione nel fascicolo regionale.

(È approvato).

Art. 5.

Il Bollettino nazionale è pubblicato il primo e il terzo sabato di ogni mese, o nel giorno precedente se il sabato ricorrono feste ufficialmente riconosciute, e deve contenere la menzione degli atti e fatti contenuti nei fascicoli regionali pubblicati sino ad un mese anteriore a quello della data del Bollettino.

Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata per i fascicoli regionali, la periodicità di pubblicazione, che non potrà essere superiore a un mese nè inferiore a una settimana.

Con analoghi decreti saranno stabilite le modalità per la pubblicazione dei fascicoli regionali, per la loro trasmissione al Mini-

stero, nonchè un modello uniforme dei fascicoli stessi.

(È approvato).

Art. 6.

Agli effetti dell'articolo 2457-ter del codice civile si considera come data di pubblicazione quella del Bollettino nazionale in cui è pubblicata la menzione dell'atto o fatto.

(È approvato).

Art. 7.

I soggetti tenuti, ai sensi dell'articolo 2457-bis del codice civile e del successivo articolo 9, a richiedere la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata presentano a tal fine alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione, copia dell'atto o della comunicazione depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, recante l'indicazione del numero con cui la società è iscritta nel registro. Tale copia deve essere rilasciata all'atto del deposito, dall'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 101-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127.

Il richiedente deve provare l'avvenuto pagamento del prescritto diritto fisso mediante esibizione della quietanza o della ricevuta di versamento in conto corrente postale.

(È approvato).

Art. 8.

L'articolo 100 delle disposizioni di attuazione del codice civile approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla con-

tinuazione dell'esercizio di una impresa commerciale nell'interesse di un minore o di un interdetto, gli atti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inhabilitato, i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse, le procure institorie, le nomine di procuratori nonchè gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le modalità stabilite dalle leggi anteriori.

Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.

Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale, salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 2556 e dell'articolo 2559 del codice ».

(È approvato).

Art. 9.

La pubblicazione degli atti concernenti le società cooperative avviene a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in apposito Bollettino ufficiale delle società cooperative.

Le modalità di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative saranno determinate, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto del regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 575.

(È approvato).

Art. 10.

Per gli atti e i fatti posti in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge e

ancora non pubblicati alla stessa data nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata la pubblicazione nel Bollettino stesso è eseguita in conformità delle norme vigenti anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127.

L'articolo 2457-ter del codice civile si applica agli atti che saranno posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 11.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 2 si farà fronte per l'anno finanziario 1973 con le maggiori entrate previste dalla legge 19 luglio 1971, n. 555, e con la riduzione di 200 milioni di lire del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

M A N C I N I . Dichiaro la nostra astensione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione » (413)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attività delle azien-

de esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione ».

Comunico che la 1^a Commissione ha espresso il seguente parere: « La Commissione affari costituzionali, esaminato il disegno di legge in titolo, ha deliberato di esprimere parere favorevole raccomandando, peraltro, gli opportuni coordinamenti con la legge 11 giugno 1971, n. 426, "Disciplina del commercio" ».

F U S I . Chiedo un breve rinvio del seguito della discussione del presente disegno di legge non perchè abbia cambiato parere (nel senso che secondo il nostro Gruppo questo problema è di competenza regionale in base alla legge n. 558, poi richiamata dalla legge n. 427), ma perchè nella discussione precedente il rappresentante del Governo convenne con le osservazioni fatte e promise di far conoscere il suo pensiero in merito.

Il sottosegretario Papa annunciò anche che alla ripresa della discussione avrebbe fatto alcune proposte relativamente al presente disegno di legge. Ora noi non conosciamo queste proposte, non sappiamo se ci sono (ce lo dirà eventualmente il sottosegretario Tiberi) e se tale orientamento è ancora valido.

D'altra parte, interpellando le categorie interessate, abbiamo espresso l'esigenza di apportare alcuni emendamenti, che io questa mattina non ho qui, e che la categoria interessata desidera esaminare più attentamente.

Per i motivi esposti, propongo di rinviare il seguito della discussione del presente disegno di legge ad altra seduta, riservandomi nel frattempo di presentare tutti gli emendamenti che intendiamo proporre.

F R A C A S S I , *relatore alla Commissione.*
Non mi oppongo alla richiesta di rinvio alla prossima settimana, con la preghiera però di

farmi pervenire in tempo utile gli emendamenti che si intendono proporre onde poterli esaminare. Ritengo, però, che il rappresentante del Governo non abbia opposto un rifiuto all'esame del disegno di legge nel senso che si riservava di presentare una nuova proposta. Ricordo che, dopo un'ampia discussione, il sottosegretario Papa acconsentì a che venisse esaminato l'emendamento, suggerendo qualcosa di migliorativo. Il sottosegretario Tiberi può confermare questo atteggiamento assunto dal rappresentante del Governo.

Comunque sono d'accordo sul rinvio, con l'impegno, però, di definire la questione nella prossima seduta.

F A R A B E G O L I . Si rileva un certo contrasto nelle dichiarazioni del senatore Fusi: mentre ribadisce, infatti, la sua convinzione che questo compito spetta alle regioni, poi motiva la richiesta di rinvio dicendo che si riserva di presentare degli emendamenti che però la categoria interessata desidera ancora esaminare.

F U S I . Allora preferite che diciamo che ci opponiamo e che facciamo battaglia?

P R E S I D E N T E . Se la Commissione è d'accordo sul rinvio, prego i colleghi di presentare gli emendamenti al più presto possibile.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO